



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
SIS**



## **CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DIDATTICO tra la S.I.S. e**

### **CONVENZIONE**

#### **premesse**

che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 341/90, art. 4, le università, con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscano le facoltà ed i dipartimenti interessati, provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie anche attraverso attività di tirocinio didattico;

che l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea (Legge n. 341/190 citata e D. P. R. n. 470 del 31/07/96 - tabella XXIII bis), ha altresì valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostitutivo dell'art. 1, comma 6 della legge 3 maggio 1994 n. 124;

che il Murst in data 24/03/98 ha individuato, per la Regione Piemonte, Torino come sede della S.I.S. per la formazione degli insegnanti del Piemonte;

che con D.R. n. 2178 del 17/12/98 l'Università degli Studi di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ha istituito la Scuola Interateneo Università - Politecnico per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, Centro di Gestione autonoma;

che il corso degli studi della durata di due anni prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato obbligatorio di almeno 300 ore (1° anno: 100 ore; 2° anno: 200 ore) affidato a docenti di ruolo di Scuola Secondaria;

che il numero degli iscritti alla scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente (D.P.R. n. 470 del 31/07/96, art. 7), con riferimento alle classi di abilitazione di cui all'allegato del regolamento di struttura della S.I.S.;



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
SIS**



che la scuola può stipulare accordi con le autorità scolastiche del bacino di utenza, nell'ambito delle rispettive autonomie (Regolamento didattico della S.I.S., punto 12a);

che i medesimi devono definire i criteri di scelta dei docenti delle scuole secondarie destinate a seguire gli specializzandi durante il tirocinio, in modo che la scuola possa accertare le competenze degli insegnanti coinvolti e verificare nel contempo che nella scuola partner esista un progetto educativo solidamente impostato, sia culturalmente, sia professionalmente, coerente con il proprio impianto progettuale;

**considerata**

la necessità di costruire un forte coordinamento operativo tra la S.I.S. e le scuole secondarie del territorio piemontese, all'interno di un contesto di nuove relazioni didattiche ed in stretta connessione con gli indirizzi di programmazione e di formazione delle due istituzioni mirato alla formazione di docenti

**considerato**

che l'arricchimento in itinere dei piani di studio della S.I.S. prevede specifici moduli aggiuntivi di presenza degli studenti laureati nelle scuole secondarie della Regione, anche per sviluppare in loro un intreccio fra apprendimenti teorici e progettualità concreta

**stabilito**

che le parti firmatarie della presente convenzione e i relativi organi collegiali concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con essi

**visti**

i pareri favorevoli espressi dal Consiglio della SIS e dal Collegio docenti e Consiglio di Istituto della scuola.....



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
SIS**



**tutto ciò premesso, tra**

- A) la Scuola Interateneo di specializzazione, nel seguito chiamata “ S.I.S.”, cod. fiscale 80088230018 con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 10 (Palazzo Campana), rappresentata dal Prof. Sergio CECCHIN nato a Torino, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’ente in via Carlo Alberto n. 10 (Palazzo Campana) ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio della SIS (delibera del 22 giugno 2001).
- B) La scuola media/l’Istituto....., nel seguito chiamata “.....”, codice.fiscale.....  
.....sede in ..... , rappresentata dal Dirigente Scolastico legale rappresentante, Prof....., nato a ..... domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Istituto in via..... ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Istituto ..... con delibera n°.....del.....

**si conviene quanto segue**

**art . 1. Fini**

La collaborazione tra la S.I.S. e la scuola secondaria per l’attività di tirocinio presso l’istituto riveste la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale con una preparazione che accanto ed in completamento con itinerari formativi teorici offra spazi ed esperienze di progettualità concreta.

**art. 2. Obiettivi**

L’attività di tirocinio è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire un primo approccio con le strutture educative;



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

DELLA SCUOLA SECONDARIA

SIS



- acquisire gli strumenti dell'osservazione partecipante e delle relazioni interpersonali;
- curare l'elaborazione di materiali didattici relativi al proprio percorso formativo e finalizzati all'apprendimento di metodologie e di strategie per l'insegnamento;
- promuovere esperienze di ricerca-azione, con particolare attenzione agli indirizzi metodologici innovativi, con riguardo anche alla formazione didattica della scuola dell'autonomia;
- partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

### **art. 3. Modalità d'azione**

La S.I.S. e l'Istituto definiranno di comune accordo i contenuti e le modalità di attuazione del tirocinio, della durata di trecento ore, il periodo nonché l'orario di permanenza degli allievi in Istituto, mediante un PROTOCOLLO di INTESA (con i seguenti contenuti: Dati dell'allievo tirocinante, sede del tirocinio, nominativo del docente referente, classe di concorso ed area di indirizzo, organizzazione del tirocinio, durata dell'intervento formativo, programmi didattici, verifica e valutazione sul grado di apprendimento dei tirocinanti, ecc.) Al termine dell'attività dell'intervento formativo i rappresentanti delle parti, oggetto del seguente protocollo d'intesa appronteranno una relazione conclusiva che costituirà un momento di eventuale autovalutazione della scuola atta a giudicare la validità del progetto nel suo complesso.

L'attività di formazione e tirocinio avverrà nell'ambito di quanto previsto dai relativi articoli del C.C.N.L. della scuola.

Lo specializzando della SIS sarà tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato nell'Istituto durante lo stage di tirocinio. A tal fine lo specializzando presenterà una relativa dichiarazione all'Istituto ospitante.

I docenti vincitori di concorso, chiamati in seguito "supervisori", coordinano i rapporti tra le Scuole Secondarie e la SIS, in stretta collaborazione con i docenti tutor presenti in Istituto.

### **art. 4 Docente tutor**

L'Istituto, durante l'attuazione dello stage di tirocinio garantirà l'assidua presenza in sede dei docenti tutor, garanti della dimensione formativa e coordinatori della progettazione.

L'Istituto indica inoltre nel Preside o suo delegato il referente per ciò che concerne gli aspetti gestionali- relazionali e burocratico- amministrativi.

L'Istituto permetterà agli specializzandi della SIS, durante lo stage di tirocinio, la partecipazione agli Organi Collegiali.



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
SIS**



#### **art. 5 Sussidi**

L'Istituto mette a disposizione risorse, materiali, attrezzature, sussidi didattici e multimediali (compreso il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo) funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti.

#### **art. 6 Progettazione**

L'articolazione del tirocinio sarà definita sulla base di intese concordate tra i singoli Istituti e la SIS, con riferimento al "Progetto didattico generale".

Dopo essere firmato dal Dirigente Scolastico ed essere stato deliberato in sede di Collegio docenti e di Consiglio di Istituto il progetto dovrà essere inserito dalle Scuole nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di Istituto, anche al fine di individuare eventuali risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

#### **art. 7 Attestazione per il docente tutor**

Al termine del percorso annuale/biennale, la SIS rilascia ai docenti tutor, che seguono gli specializzandi in uno o più moduli di tirocinio, una attestazione dell'attività formativa svolta, anche con riferimento al vigente contratto di lavoro del personale insegnante.

Nell'attestato dovrà essere indicato il nominativo dell'Istituto e l'oggetto del rapporto di collaborazione.

#### **art. 8 Collaborazione Scuola - Università**

La collaborazione mediante convenzione ed il rapporto costante che si instaura tra la SIS e la scuola secondaria favoriranno lo stesso processo e cammino d'autonomia della scuola secondaria nei settori della ricerca, dello sviluppo e della sperimentazione: l'Università ed il Politecnico potranno offrire alla scuola il supporto di lezioni formative da parte di docenti delle varie facoltà, di aggiornamenti e di scambi culturali.

#### **art. 9 Stage**

Potranno essere concordate iniziative di formazione, mediante stage presso facoltà universitarie, per gli alunni delle scuole secondarie superiori in vista delle iniziative



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA  
SIS**



d'orientamento lavorativo e universitario previste dalla normativa scolastica, anche in relazione alla Direttiva Ministeriale P.I. 487/97.

**art. 10 Cicli di supporto ai laboratori didattici**

Per favorire l'integrazione con il mondo della scuola, la SIS destinerà risorse per attivare cicli di esercitazione didattiche tenuti da insegnanti quale supporto ai laboratori didattici, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino.

**art. 11 Durata della Convenzione**

La presente convenzione, con il relativo Protocollo di intesa, ha validità biennale a partire dal 1 settembre 2002 e si intenderà automaticamente rinnovata di biennio in biennio salvo disdetta.

**art. 12 Contributo**

In rapporto all'attività che i tutor svolgono nella scuola, la SIS eroga un contributo. Tale erogazione è subordinata alla dotazione finanziaria annua.

**art. 13 Copertura assicurativa**

Relativamente al periodo di tirocinio la SIS si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante, assumendosi pertanto ogni responsabilità per il periodo di realizzazione del tirocinio.

Lo stesso dicasi per il supervisore per il periodo trascorso nella scuola ospitante, se diversa da quella di titolarità.

**art. 14 Rete scuole convenzionate**

Contestualmente alla stipula della presente Convenzione l'Istituto scolastico entra a far parte della rete costituita dalle scuole convenzionate con la SIS.

**IL DIRETTORE SIS**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**(Prof. Sergio CECCHIN)**